

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 12-2503

Art. 2 L.r. 19/2010: "Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse". Criteri per la determinazione dell'alta marginalità ai fini dell'agevolazione dell'aliquota IRAP.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Vista la legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010: "Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse";

visto l'art. 2 della richiamata legge regionale che prevede l'attribuzione di un'aliquota IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e non montani ad alta marginalità stabilendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'applicazione dell'IRAP risulta diminuita dello 0,92 per cento per le attività economiche che operano esclusivamente in comuni montani e non montani ad alta marginalità, e stabilendo inoltre che i criteri per la determinazione della marginalità sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente;

vista la D.G.R. n. 20-2096 del 24/5/2011 con la quale si è dato incarico all'Istituto di ricerche economico-sociali – IRES Piemonte – di integrare lo studio "Classificazione della marginalità dei piccoli comuni del Piemonte 2009" ai fini di comprendere l'analisi di tutti i comuni del Piemonte, mantenendo inalterati gli indicatori di marginalità già stabiliti, al fine di dare idonea applicazione alle disposizioni di cui alla l.r. 19/2010;

sottolineato che l'incarico affidato non ha comportato alcun onere aggiuntivo rispetto al costo già sostenuto per la realizzazione dell'ultimo aggiornamento dello studio medesimo;

preso atto che IRES Piemonte ha consegnato lo studio aggiornato intitolato: "Relazione tecnica sull'alta marginalità in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010, 'Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse'";

dato atto del fatto che lo studio citato ha riapplicato la stessa tecnica per la determinazione della marginalità dei piccoli comuni all'insieme dei comuni piemontesi ed ha cercato di individuare un metodo statistico per la definizione del concetto di "alta marginalità" ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 19/2010;

verificato che tra i metodi proposti vi è quello della ripartizione in maniera equipollente delle classi dei comuni marginali con conseguente definizione di quella che ha valori di marginalità maggiori quale "classe dei comuni ad alta marginalità";

visto che tra le proposte presentate a livello statistico vi è la divisione dei comuni marginali in tre (terzili), quattro (quartili), o cinque (quintili) parti uguali;

ritenuto di dover, in ossequio alla letteratura di riferimento, definire il concetto di marginalità come intrinsecamente collegato alla piccola scala locale, pertanto di dover richiamare come requisito essenziale del concetto di "alta marginalità" la connessione al piccolo comune che, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, si identifica nel comune con popolazione fino ai 5000 abitanti che rappresenta nella realtà regionale la quasi totalità dei comuni piemontesi;

preso atto delle considerazioni espresse in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a cui è stato presentato lo studio realizzato da IRES Piemonte, che ha auspicato unanimemente la divisione delle graduatorie dei comuni marginali di montagna, collina e pianura in tre classi uguali (terzili) e di definire di “alta marginalità” le sottoclassi con i valori maggiori di marginalità;

verificati i suggerimenti di valutazione proposti da IRES Piemonte rispetto all’analisi delle ricadute ai fini della scelta regionale da compiere e stabilito che la divisione in tre classi (terzili) modifica in modo minimale la graduatoria dei comuni rispetto alla lista dei piccoli comuni marginali ma, di contro, si pone in linea con la logica regionale di supporto al sistema dei piccoli comuni del Piemonte;

stabilito, in accordo con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali di escludere dalla definizione di “alta marginalità” i comuni con una popolazione residente pari o superiore ai 5000 abitanti eventualmente presenti nelle graduatorie considerate;

ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra detto, di dover stabilire il criterio per la determinazione dell’alta marginalità ai fini dell’applicazione dell’art. 2 della l.r. 19/2010, approvando lo studio realizzato da IRES Piemonte intitolato: “Relazione tecnica sull’alta marginalità in applicazione della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010, ‘interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse’”, dividendo le graduatorie rispettivamente dei comuni marginali di montagna, collina e pianura in tre classi uguali (terzili) e definendo di “alta marginalità” le sottoclassi con i valori maggiori di marginalità, escludendo i comuni eventualmente presenti con una popolazione pari o superiore ai 5000 abitanti;

dato atto che, in ragione di tale decisione, la definizione di “alta marginalità” fa capo ad un totale di 236 comuni, tutti sotto i 5000 abitanti, di cui 99 montani, 53 collinari e 84 di pianura, essendo presente nell’ultima classificazione un comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

ritenuto che tale classificazione debba essere quella funzionale all’individuazione dei comuni altamente marginali in Piemonte ai sensi dell’applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. 19/2010 a decorrere dall’anno 2011 e per gli anni successivi, fino a diverso provvedimento;

stabilito di demandare alla Direzione regionale competente in materia di risorse finanziarie l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente provvedimento;

per quanto sopra premesso,

la Giunta regionale,

visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;

visto il parere della competente Commissione consiliare;

vista la l.r. 3 agosto 2010, n. 19;

vista la l.r. 2 settembre 1991 n. 43 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 20-2096 del 24 maggio 2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo studio effettuato da IRES – Piemonte, aggiornato ed intitolato “Relazione tecnica sull’alta marginalità in applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010, ‘interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse’ ”;
- di definire il concetto di marginalità come intrinsecamente collegato alla piccola scala locale, pertanto di richiamare come requisito essenziale del concetto di “alta marginalità” la connessione al piccolo comune che, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, si identifica nel comune con popolazione fino ai 5000 abitanti che rappresenta nella realtà regionale la quasi totalità dei comuni piemontesi;
- di dividere le graduatorie dei comuni marginali di montagna, collina e pianura, così come risultanti dallo studio sopra citato, in tre classi uguali (terzili) e di definire di “alta marginalità” le sottoclassi con i valori maggiori di marginalità;
- di dare atto che, in ragione di tale decisione, la definizione di “alta marginalità” fa capo ad un totale di 236 comuni, tutti sotto i 5000 abitanti, di cui 99 montani, 53 collinari e 84 di pianura, essendo presente nell’ultima classificazione un comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti;
- di ritenere che tale classificazione è funzionale all’individuazione dei comuni altamente marginali in Piemonte ai sensi dell’applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. 19/2010 a decorrere dall’anno 2011 e per gli anni successivi, fino a diverso provvedimento.
- di demandare alla Direzione regionale competente in materia di risorse finanziarie l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)